

CON.  
FARM.  
STUDIO s.r.l.

Elaborazione Dati Contabili Farmacie

## Informativa per la clientela di studio

N. 10 del 17.03.2014

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

### OGGETTO: Detrazione 65% comunicazione entro il 31.03.2014

Gentile Cliente,

è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, che coloro che nel corso del 2013 hanno effettuato dei lavori di riqualificazione energetica e gli stessi sono ancora in atto nel 2014, al fine di usufruire della detrazione dall'imposta del 65%, **devono inviare** una comunicazione alla Agenzia delle Entrate **entro il 31 marzo 2014.**

### Premessa: gli interventi di riqualificazione energetica

Gli interventi di **riqualificazione energetica** di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione Irpef pari al 65% delle spese sostenute.

La detrazione spetta per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente per:

- **interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;**
- **interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari;**
- **l'installazione di pannelli solari;**
- **interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione.**

### La comunicazione di prosecuzione lavori

Chi nel 2013 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica e gli stessi sono ancora in atto nel 2014, **deve inviare** una comunicazione all'Agenzia delle Entrate al fine di usufruire della detrazione dall'imposta del 65% **entro il 31 marzo 2014.**

#### Comunicazione istanza di prosecuzione dei lavori iniziati nel 2013

**Entro il 31 marzo 2014**

Tale adempimento serve per **comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d'imposta 2013**, per lavori effettuati nel 2013 e che proseguono nel 2014.

#### Come effettuare la comunicazione:

- compilata con l'apposito software "IRE2009" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ovvero con un software analogo che permetta la creazione di un file conforme alle specifiche tecniche fornite dalla stessa Agenzia;

La comunicazione **non va presentata** se:

- i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
- nel periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d'imposta successivo), non sono state sostenute spese.

**Distinti saluti**

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍